



**Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport
Settore Offerta Turistica – Interventi comunitari in materia turistica**

**Legge Regionale 8 luglio 1999 n. 18 e s.m.i.
Programma annuale degli Interventi – Fondo rotativo Turismo 2015
*Interventi regionali a sostegno dell'offerta turistica***

1. FINALITA' E RISORSE

Obiettivo del Programma è favorire lo sviluppo, il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica piemontese, attraverso la creazione di nuove strutture ricettive e il miglioramento del patrimonio ricettivo esistente, degli impianti e delle attrezzature per il turismo.

La dotazione finanziaria iniziale della Misura è pari ad euro 14.695.659,10. Tale importo è incrementato dai rientri dei finanziamenti concessi ed erogati a valere sulla precedente versione della Misura stessa.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

2.1 Norma che istituisce l'aiuto

Il Programma è finanziato nell'ambito della legge regionale 8 luglio 1999, n. 18 e s.m.i. "Interventi regionali a sostegno dell'offerta turistica".

Riferimenti completi a tutta la normativa applicabile sono riportati nell'allegato 3 al Programma.

2.2 Compatibilità con la legislazione sugli aiuti di stato

Le agevolazioni previste dal Programma sono concesse ai sensi del seguente regolamento:

- **REGOLAMENTO (UE) N. 1407/2013** della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»" pubblicato sulla G.U.U.E. L 352 del 24 dicembre 2013 (di seguito "*Regolamento de minimis*")

3. CONTENUTI

3.1 Beneficiari

Possono richiedere l'agevolazione le PMI¹, la cui attività consista nella gestione di:

- strutture alberghiere: strutture ricettive classificate ai sensi della L.R. n. 14/95 s.m.i.², compreso l'albergo diffuso ai sensi della L.R. n. 17/2013 art. 26, così come attuato con DGR n. 74-7665 del 21 maggio 2014³;
- strutture extra – alberghiere: strutture ricettive classificate ai sensi della L.R. n. 31/85 s.m.i.;
- campeggi - villaggi turistici: strutture ricettive classificate ai sensi della L.R. n. 54/79 s.m.i.,
- impianti di risalita: impianti funiviari disciplinati ai sensi della L.R. n. 74/89

e che al momento della presentazione della domanda e fino alla rendicontazione finale dell'intervento, abbiano i seguenti requisiti:

¹ Per la definizione di PMI, si veda l'allegato 1, punto 1

² Il comparto turistico ricettivo alberghiero si è recentemente dotato di una nuova normativa, la L.R. 3 del 11/03/2015 "Disposizioni regionali in materia di semplificazione", entrata in vigore in data 27/03/2015. La disciplina delle aziende alberghiere è collocata nel CAPO II ed ha il fine di armonizzare il contesto legislativo piemontese, razionalizzando norme ed istituti che nel corso del tempo hanno subito modifiche. Tuttavia, i criteri alberghieri di classificazione opereranno ancora secondo la precedente L.R. n. 14/1995 fino all'entrata in vigore del Regolamento attuativo.

³ L'art. 26 della L.R. n. 17/2013 ha introdotto la tipologia di "albergo diffuso" esclusivamente nei borghi montani. La nuova L.R. n. 3/2015 la estende a tutto il territorio regionale. Tuttavia, tale tipologia continuerà ad essere realizzabile esclusivamente nei borghi montani fino all'entrata in vigore del Regolamento attuativo.

- a) non siano identificabili come “imprese in difficoltà”⁴
- b) siano iscritte al Registro delle imprese della Camera di Commercio;
- c) la sede destinataria dell’investimento sia sul territorio piemontese;
- d) un codice primario ATECO 2007 compreso tra i seguenti:
 - 55.10
 - 55.20.51 (esclusa l’attività di B&B)
 - 55.30.00
 - 55.20.1
 - 49.39.01

In deroga alla regola generale, il codice ATECO primario ammissibile può essere attivato anche dopo la presentazione della domanda, purché l’impresa allegghi alla stessa copia della richiesta di variazione del codice di attività primaria con uno di quelli ammissibili. L’attivazione del codice ammissibile deve essere dimostrata in occasione della rendicontazione finale dell’investimento.

3.2 Interventi ammissibili

Sono ammissibili gli investimenti di importo minimo pari a **€ 50.000** e che rientrino in una delle seguenti tipologie:

- a) Creazione di nuova ricettività
- b) Miglioramento e ampliamento del patrimonio ricettivo esistente
- c) Realizzazione, ristrutturazione e riqualificazione di impianti e attrezzature per il turismo
- d) Realizzazione di servizi di pertinenza complementari all’attività turistica e della ricettività turistica all’aperto (centri benessere, impianti sportivi, piscine, parcheggi);
- e) Interventi di adeguamento tecnico per la gestione degli impianti a fune (esclusivamente impianti di arroccamento ed impianti destinati al trasporto pubblico locale).

3.2.1 *Maggiorazioni*

E’ prevista una maggiorazione dell’intensità dell’agevolazione (si veda il punto 3.4) quando si verifichi una delle seguenti condizioni aggiuntive:

- a) l’intervento consista in un miglioramento di una struttura ricettiva esistente che non comporti un aumento della superficie costruita;
- b) l’intervento consista nel riadattamento e ampliamento di una struttura esistente, la cui attività sia cessata da almeno 2 anni;
- c) l’intervento consista nell’adeguamento tecnico di impianti a fune di trasporto pubblico locale;
- d) siano previsti interventi finalizzati alla gestione ed al controllo a distanza (sistemi di domotica), all’aumento dell’efficienza energetica negli edifici dell’attività ricettiva esistente, realizzati sull’involucro edilizio o sugli impianti⁵ a servizio degli edifici stessi. Tali interventi devono conseguire il rispetto dei requisiti minimi previsti dalla legislazione vigente in materia energetica;
- e) il beneficiario risulti in possesso del rating di legalità attribuito dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM)⁶.

⁴ Per la definizione di impresa in difficoltà, si veda l’allegato 1, punto 2

⁵ Per “impianti” si intendono gli impianti tecnologici destinati alla climatizzazione degli ambienti, all’illuminazione interna ed alla preparazione di acqua calda per usi igienici sanitari.

⁶ Il rating di legalità è previsto all’art. 5 *ter* del Decreto Legge 24.01.2012, n. 1 convertito con modificazioni in Legge 24 marzo 2012, n. 27. La richiesta di tale premialità presuppone l’iscrizione del beneficiario nell’elenco di cui all’art. 8 del regolamento dell’Autorità e lo obbliga a comunicare a Finpiemonte l’eventuale revoca o sospensione del rating che fosse disposta nei propri confronti nel periodo intercorrente tra la data di richiesta del finanziamento e la data di erogazione.

3.3 Costi ammissibili

Sono ammessi a beneficiare dell'agevolazione i seguenti costi (al netto di IVA)⁷, a condizione che siano riferiti a investimenti ed attività avviati successivamente all'invio telematico della domanda⁸:

- I. Opere edili/scavi;
- II. Attivazione o adeguamento di impianti termoidraulici, elettrici, tecnologici e antincendio;
- III. Attrezzature, arredi, hardware e software strumentali all'attività dell'impresa;
- IV. Opere per l'adeguamento tecnico degli impianti a fune.

Non è in alcun caso ammissibile:

- I. l'acquisto di beni usati;
- II. le spese in economia;
- III. l'acquisto di beni e/o strutture in leasing;
- IV. le spese di progettazione, notarili e le consulenze in genere;
- V. gli oneri di urbanizzazione e ogni onere accessorio;
- VI. l'IVA e ogni altra imposta o tributo;
- VII. l'acquisto del terreno o dell'immobile oggetto dell'intervento;
- VIII. le spese inerenti l'acquisto di "corredo" all'attività turistica e di beni di consumo quali, ad esempio, stoviglie, oggettistica, utensili e altri oggetti similari, biancheria e tovagliati, guanciali, scorte varie, grassi, oli e lubrificanti degli impianti a fune.

⁷ A meno che l'IVA risulti indetraibile per l'impresa

⁸ Un investimento è considerato avviato dopo la presentazione della domanda se, prima dell'invio:

- a. l'impresa non ha stipulato contratti (inclusi ordini e conferme d'ordine o altre tipologie di impegno vincolante) per le prestazioni che compongono l'investimento
- b. non sono state emesse fatture relative a prestazioni che compongono l'investimento
- c. non sono stati effettuati pagamenti relativi a prestazioni che compongono l'investimento
- d. non è stato comunicato l'inizio dei lavori al Comune di riferimento ai sensi della vigente normativa
- e. non sono già trascorsi i trenta giorni previsti nel caso della DIA e/o SCIA

3.4 Tipologia ed entità delle agevolazioni

L'agevolazione consiste in un finanziamento agevolato, con le seguenti caratteristiche:

- 50% fondi regionali, a tasso zero (con un limite massimo di € 500.000)
- 50% con fondi bancari, alle condizioni previste da apposite convenzioni stipulate dagli istituti bancari con Finpiemonte S.p.A.

Nel caso in cui l'intervento benefici della maggiorazione prevista al punto 3.2.1, il finanziamento sarà invece così strutturato:

- 70% fondi regionali, a tasso zero (con un limite massimo di € 700.000)
- 30% con fondi bancari, alle condizioni previste da apposite convenzioni stipulate dagli istituti bancari con Finpiemonte S.p.A.

Il finanziamento potrà essere restituito, a scelta dell'impresa, con un piano di ammortamento a 5 anni (di cui uno di pre-ammortamento facoltativo) o a 8 anni (di cui due di pre-ammortamento facoltativo).

3.5 Regole di cumulo con altre agevolazioni pubbliche

Nel rispetto dell'articolo 11 della L.R. 18/99, le agevolazioni di cui al presente Programma non sono cumulabili con altri aiuti concessi dalla Regione, da altri enti pubblici, dallo Stato e dall'Unione europea per le medesime iniziative.

4. PROCEDURE

4.1 Come presentare la domanda

Le domande devono essere inviate via Internet, a partire dal _____, compilando il modulo telematico reperibile sul sito www.finpiemonte.it.

Entro **5 giorni lavorativi** dall'invio telematico della domanda il *file* di testo della stessa, messo a disposizione dal sistema a conclusione della compilazione on line, deve essere trasmesso a Finpiemonte S.p.A., insieme agli allegati obbligatori, secondo una delle seguenti modalità:

- via PEC all'indirizzo finanziamenti.finpiemonte@legalmail.it, previa apposizione della firma digitale⁹ del legale rappresentante sul modulo di domanda;
- via PEC all'indirizzo finanziamenti.finpiemonte@legalmail.it, previa stampa, firma autografa del legale rappresentante e scansione;
- via posta cartacea tramite raccomandata A/R o corriere espresso indirizzata a Finpiemonte s.p.a, Galleria San Federico, 54, 10121 Torino, previa stampa, firma autografa del legale rappresentante e scansione.

Non saranno considerate ricevibili e pertanto decadranno le domande per le quali non siano rispettati i termini e le modalità sopra indicati.

Le domande sono soggette ad imposta di bollo¹⁰

Documenti da allegare obbligatoriamente alla domanda:

⁹ Per informazioni sulla firma digitale si può consultare il sito

https://www.postacertificata.gov.it/guida_utente/servizi/servizi_avanzati/firma-digitale.dot

¹⁰ La marca da bollo, prevista dal ex D.M. 20/08/92 e s.m.i., è dovuta nella misura forfettaria di € 16,00 a prescindere dalla dimensione del documento

- a) **LETTERA ATTESTANTE L'AVVENUTA DELIBERA BANCARIA** redatta dalla Banca convenzionata con Finpiemonte S.p.A., sulla base del modello scaricabile dal sito www.finpiemonte.it.
Per ottenere tale lettera, il beneficiario deve presentare alla banca un documento riassuntivo del progetto, sulla base dello schema pubblicato sul sito www.finpiemonte.it. La lettera viene consegnata al beneficiario o suo delegato e non deve essere inviata Finpiemonte dalla Banca;
- b) **COPIA DI UN VALIDO DOCUMENTO D'IDENTITÀ** del legale rappresentante del soggetto richiedente, firmatario del modulo di domanda;
- c) **RELAZIONE TECNICO-ECONOMICA** dell'intervento. Uno schema della relazione è disponibile sul sito www.finpiemonte.it nella pagina dedicata all'agevolazione;
- d) **"DICHIARAZIONE DE MINIMIS"**, uno schema della relazione è disponibile sul sito www.finpiemonte.it nella sezione "modulistica generale"

Alla domanda devono anche essere allegati computo metrico estimativo, redatto a misura, e preventivi (per le voci di spesa non ricomprese nel "Prezziario della Regione Piemonte per le Opere Pubbliche" in vigore) attestanti il valore dell'investimento per il quale si chiede l'agevolazione (l'assenza di questi documenti in fase di presentazione della domanda di finanziamento non sarà causa di reiezione della stessa e potrà essere oggetto di integrazione in fase di istruttoria).

In caso di richiesta della maggiorazione di cui al punto 3.2.1.d), alla domanda devono essere allegati anche:

- Relazione tecnica sull'efficientamento energetico del progetto e/o sul sistema di gestione e controllo a distanza, redatta secondo il modello disponibile sul sito www.finpiemonte.it nella pagina dedicata all'agevolazione;
- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorio relativa all'incremento di efficienza energetica, a firma del beneficiario. Una traccia della dichiarazione è disponibile sul sito www.finpiemonte.it nella pagina dedicata all'agevolazione;
- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorio a firma del tecnico abilitato che attesti che l'intervento descritto in domanda, nella relazione tecnica sull'efficientamento energetico e nei suoi allegati, è conforme e rispetta i requisiti previsti dal Programma e dalla legislazione vigente in materia energetica. Una traccia della dichiarazione è disponibile sul sito www.finpiemonte.it nella pagina dedicata all'agevolazione.

L'assenza di tali documenti in fase di presentazione della domanda di finanziamento non sarà causa di reiezione della stessa, ma comporterà il mancato riconoscimento dell'eventuale "maggiorazione energetica".

4.2 Come viene valutata la domanda e comunicato l'esito

Le domande vengono esaminate in ordine cronologico di invio telematico.

Nel dettaglio vengono svolte le seguenti verifiche:

- a. **RICEVIBILITÀ:** possesso da parte della domanda dei requisiti richiesti (invio nei modi e tempi corretti, completezza dei documenti)
- b. **AMMISSIBILITÀ:** possesso da parte dell'impresa richiedente dei requisiti soggettivi richiesti (in particolare quelli del punto 3.1) compatibilità dell'investimento con le prescrizioni del Programma (durata, localizzazione, rispetto dei limiti sulle intensità di aiuto, ecc.)
- c. **TECNICA E DI MERITO:** idoneità tecnica del soggetto proponente, congruità e pertinenza dei costi presentati, qualità tecnica del progetto/investimento e sua corrispondenza alle prescrizioni del Programma.

Finpiemonte conduce in autonomia l'istruttoria di ricevibilità e ammissibilità. Nel caso in cui l'esito dell'istruttoria di ricevibilità e ammissibilità sia positivo, viene effettuata l'istruttoria tecnica e di merito. Per l'istruttoria tecnica e di merito Finpiemonte si avvale di un "Comitato Tecnico di Valutazione"¹¹, che esprime un parere vincolante.

L'istruttoria del merito di credito finalizzata ad accertare la capacità di rimborso del finanziamento da parte del beneficiario è svolta dalla banca convenzionata scelta dal beneficiario. La disponibilità della banca a cofinanziare l'intervento è condizione per la presentazione della domanda.

Concluse positivamente le fasi istruttorie sopra indicate, Finpiemonte:

- A) verifica che siano presenti i seguenti documenti (chiedendone in caso contrario la trasmissione al beneficiario):
- I. **ATTESTAZIONE DI AVVENUTA IDENTIFICAZIONE PREVISTA DALLA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO.** Il modulo è disponibile sul sito www.finpiemonte.it nella sezione "Modulistica";
 - II. **DICHIARAZIONI AI FINI DELLA NORMATIVA ANTIMAFIA** (solo nel caso sia richiesto un finanziamento in cui la quota Finpiemonte sia superiore a 150.000 euro). I moduli sono disponibili sul sito www.finpiemonte.it nella sezione "Modulistica".
 - III. **DICHIARAZIONE DI INIZIO LAVORI E TITOLO ABILITATIVO**
- B) accerta che il beneficiario non si trovi nella condizione di dover restituire a Finpiemonte somme derivanti da altre agevolazioni precedentemente concesse (fatta eccezione per le regolari rate dei piani di ammortamento o per dilazioni di pagamento già accordate) e, eventualmente, comunica le tempistiche di restituzione delle stesse.

Nel caso in cui siano soddisfatte le condizioni di cui ai precedenti punti A) e B) Finpiemonte emette il provvedimento di concessione dell'agevolazione.

4.3 Come viene erogata l'agevolazione

Finpiemonte invia alla banca l'autorizzazione all'erogazione contestualmente all'emanazione del provvedimento di concessione.

Per i progetti di importo inferiore o uguale ad euro 300.000 euro e per quelli riguardanti esclusivamente l'acquisto di attrezzature, arredi, hardware e software strumentali all'attività dell'impresa, il finanziamento viene erogato in unica soluzione, tramite la banca convenzionata, successivamente all'emanazione del provvedimento di concessione, previo invio da parte di Finpiemonte dell'autorizzazione all'erogazione alla banca stessa e, comunque, dopo la data di inizio effettivo dei lavori (dichiarato ai sensi del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia DPR 380/01 e s.m.i.).

Per i progetti di importo superiore ad euro 300.000, il finanziamento viene erogato in due soluzioni, tramite la banca convenzionata scelta dal beneficiario (sempre successivamente all'emanazione del provvedimento di concessione e previo invio da parte di Finpiemonte dell'autorizzazione all'erogazione alla banca stessa), nel seguente modo:

¹¹ Il Comitato Tecnico di Valutazione è composto da:

- membri di Finpiemonte
- membri regionali
- eventuali professionalità esterne

- 60% dopo la data di inizio effettivo dei lavori (dichiarato ai sensi del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia DPR 380/01 e s.m.i.)
- 40% dopo aver sostenuto almeno il 50% del totale dei costi ammissibili.

4.4 Come concludere il progetto e come rendicontare le spese

L'intervento deve essere concluso entro:

- **Finanziamento a 5 anni** – 48 mesi dalla data di concessione del finanziamento da parte di Finpiemonte
- **Finanziamento a 8 anni** – 60 mesi dalla data di concessione del finanziamento da parte di Finpiemonte

Per intervento concluso si intendono anche regolarmente quietanzati tutti i giustificativi di spesa.

Si precisa che non sono ammessi i pagamenti in contanti e le compensazioni debiti/crediti.

Il beneficiario dovrà inviare il rendiconto delle spese entro 30 giorni dalla conclusione dell'intervento.

Informazioni di dettaglio sulle modalità di compilazione delle rendicontazioni e la relativa modulistica sono pubblicate sul sito www.finpiemonte.it.

4.5 Proroghe e variazioni di progetto

Non sono ammesse proroghe alla conclusione del progetto (salvo gravi ritardi derivanti da procedimenti in capo alla Pubblica Amministrazione o calamità naturali) e variazioni che ne alterino totalmente le finalità e le caratteristiche rispetto all'intervento approvato dal Comitato tecnico di valutazione.

Tutte le varianti progettuali che presuppongono la necessità di un'autorizzazione formale da parte del Comune di riferimento devono essere preventivamente notificate a Finpiemonte che, con l'ausilio del Comitato Tecnico di Valutazione, deve fornire esplicita autorizzazione.

4.6 Termini del procedimento

Nella tabella seguente vengono riportate le tempistiche previste per ogni fase riguardante l'iter di presentazione della domanda di contributo, di valutazione della stessa e di concessione dell'agevolazione, e le scadenze da rispettare da parte dei rispettivi soggetti coinvolti:

Attività	Soggetto che ha in carico l'attività	Scadenza
Invio conferma della domanda (cartaceo o PEC)	Beneficiario	Entro 5 giorni lavorativi dall'invio telematico
Istruttoria di ricevibilità e ammissibilità	Finpiemonte	Entro 10 giorni dal ricevimento della domanda
Istruttoria di merito e comunicazione dell'esito	Finpiemonte	Entro 90 giorni dal ricevimento della domanda
Invio documenti integrativi alla domanda richiesti da Finpiemonte	Beneficiario	Entro 30 giorni dalla richiesta di Finpiemonte
Erogazione del finanziamento	Banca	Entro 60 giorni dall'autorizzazione di Finpiemonte
Conclusione dell'intervento (sostenimento e PAGAMENTO delle spese)	Beneficiario	Entro 48 o 60 mesi dalla data di concessione
Opposizione al rigetto della domanda/alla revoca dell'agevolazione	Beneficiario	Entro 30 giorni dal ricevimento del preavviso di rigetto o di revoca
Rendicontazione finale delle spese	Beneficiario	Entro 30 giorni dalla conclusione dell'intervento
Esame rendicontazione parziale/finale delle spese	Finpiemonte	Entro 90 giorni dalla ricezione del rendiconto

5. ISPEZIONI E CONTROLLI

Oltre al controllo delle rendicontazioni, Finpiemonte, su propria iniziativa o su indicazione della Regione Piemonte, potrà effettuare controlli anche presso l'impresa beneficiaria allo scopo di verificare lo stato di attuazione dei programmi e delle spese oggetto dell'intervento, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente nonché dal Programma e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte.

6. OBBLIGHI DEI BENEFICIARI, REVOCHE E RINUNCE

6.1 Obblighi dei beneficiari

La concessione dell'agevolazione genera per le PMI beneficiarie l'obbligo di adempiere in buona fede a quanto stabilito dal Programma e in particolare a:

- a) realizzare il progetto approvato senza introdurre modifiche che alterino totalmente la natura del progetto;
- b) informare preventivamente Finpiemonte per qualsiasi variante che presupponga un'autorizzazione formale da parte del Comune di riferimento;
- c) concludere il progetto e presentare la rendicontazione nei tempi e nei modi previsti dal Programma;
- d) fornire le informazioni necessarie per consentire controlli e ispezioni da parte di Finpiemonte o degli uffici regionali preposti;
- e) vincolare la struttura per cui si è ottenuta l'agevolazione alla specifica destinazione d'uso e di attività per 10 anni dall'approvazione del rendiconto finale delle spese, mediante nota trascritta presso i pubblici registri.

6.2 Revoca dell'agevolazione

L'agevolazione potrà essere revocata totalmente nei seguenti casi:

- a) Perdita, successiva all'erogazione del finanziamento e fino alla data della presentazione del rendiconto finale, dei requisiti soggettivi di ammissibilità previsti al punto 3.1;
- b) mancato rispetto degli obblighi dei beneficiari previsti al punto 6.1;
- c) nel caso il beneficiario abbia fornito dati, notizie o dichiarazioni inesatti o reticenti;
- d) nel caso di revoca del finanziamento da parte della banca;
- e) nel caso in cui a seguito della verifica finale venisse accertato o riconosciuto un importo di spese ammissibili inferiore a € 50.000;
- f) mancato rispetto dei tempi per la conclusione del progetto.

In caso di **revoca totale dell'agevolazione**, l'impresa beneficiaria sarà tenuta alla restituzione:

- dell'intero ammontare del debito residuo;
- dell'importo corrispondente all'agevolazione di cui ha beneficiato indebitamente (dal momento della concessione a quello della revoca), costituito dalla differenza tra gli interessi effettivamente corrisposti e quelli che avrebbe dovuto corrispondere applicando all'intero ammontare del finanziamento un tasso d'interesse di mercato¹².

¹² Il tasso di mercato è pari al tasso di riferimento UE vigente alla data valuta dell'erogazione, maggiorato di uno spread pari a quello applicato dalla Banca sulla sua quota di finanziamento

In caso di **revoca parziale dell'agevolazione** (rendicontazione ammissibile ma inferiore all'importo del finanziamento erogato di oltre il 5% o perdita della maggiorazione di cui all'articolo 3.2.1), l'impresa beneficiaria sarà tenuta alla restituzione :

- della quota di finanziamento indebitamente percepita;
- dell'importo corrispondente all'agevolazione di cui ha beneficiato indebitamente (dal momento della concessione a quello della revoca), costituito dalla differenza tra gli interessi effettivamente corrisposti sulla quota indebitamente percepita e quelli che avrebbe dovuto corrispondere applicando un tasso di interesse di mercato.

In caso di conclusione regolare del progetto, ma di mancato rispetto dei termini massimi per la conclusione dello stesso (ad eccezione dei casi indicati al paragrafo 4.5), l'impresa beneficiaria sarà tenuta alla sola restituzione dell'importo corrispondente all'agevolazione di cui ha beneficiato (dal momento della concessione alla data del provvedimento), costituito dalla differenza tra gli interessi effettivamente corrisposti sulla quota indebitamente percepita e quelli che avrebbe dovuto corrispondere applicando un tasso di interesse di mercato.

6.3 Rinuncia all'agevolazione

Nel caso in cui il beneficiario intenda rinunciare all'agevolazione concessa, dovrà comunicarlo a Finpiemonte a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo: finanziamenti.finpiemonte@legalmail.it.

Per il recupero delle somme percepite indebitamente si applicano le modalità indicate al precedente punto 6.2.

7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Finpiemonte tratterà i dati personali forniti dai beneficiari esclusivamente per le finalità del Programma e per scopi istituzionali, secondo correttezza, nel rispetto del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", anche con l'ausilio di mezzi elettronici e comunque automatizzati.

Il consenso al trattamento dei dati è presupposto indispensabile per la partecipazione al Programma e per tutte le conseguenti attività.

Il responsabile del trattamento dei dati è il Direttore Generale pro tempore di Finpiemonte.

Se Finpiemonte dovesse avvalersi di altri soggetti per l'espletamento delle operazioni relative al trattamento, l'attività di tali soggetti sarà in ogni caso conforme alle disposizioni di legge. Per tali finalità i dati personali possono essere comunicati a soggetti terzi, che li gestiranno quali responsabili del trattamento, esclusivamente per le finalità stesse.

8. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi della L.R. n. 14/2014 e della L. n. 241/1990 s.m.i. il responsabile del procedimento è:

- per la Regione Piemonte il responsabile pro tempore della Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport
- per Finpiemonte il responsabile pro tempore dell'Area Agevolazioni e Strumenti Finanziari (procedimento di concessione) e dell'Area Controlli (procedimento di controllo e procedimento di revoca)

9. INFORMAZIONI E CONTATTI

Informazioni e chiarimenti sui contenuti del Programma e le modalità di presentazione delle domande potranno essere richiesti a Finpiemonte tramite il form di richiesta presente all'indirizzo web www.finpiemonte.it/urp oppure chiamando il numero 011/57.17.777 dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 12:00.

Allegato 1 – DEFINIZIONI

1. **PMI** le piccole e medie imprese secondo la definizione della Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003, e cioè:

Micro impresa: impresa che ha meno di 10 occupati (conteggiati con il criterio delle ULA, unità lavorative annue) e soddisfa almeno una delle due seguenti condizioni aggiuntive: a) ha un fatturato inferiore a 2 milioni di euro o b) ha un totale di bilancio inferiore a 2 milioni di euro.

Piccola impresa: impresa che ha meno di 50 occupati (conteggiati con il criterio delle ULA, unità lavorative annue) e soddisfa almeno una delle due seguenti condizioni aggiuntive: a) ha un fatturato inferiore a 10 milioni di euro o b) ha un totale di bilancio inferiore a 10 milioni di euro.

Media impresa: impresa che ha meno di 250 occupati (conteggiati con il criterio delle ULA, unità lavorative annue) e soddisfa almeno una delle due seguenti condizioni aggiuntive: a) ha un fatturato inferiore a 50 milioni di euro o b) ha un totale di bilancio inferiore a 43 milioni di euro.

Nel conteggio dei dati sugli occupati, sul fatturato e sul totale di bilancio vanno aggiunti:

- i dati delle eventuali società associate alla PMI beneficiaria, in proporzione alla quota di partecipazione al capitale
- i dati delle eventuali società collegate alla PMI beneficiaria, nella loro interezza

La guida alla definizione di PMI della Commissione Europea può essere consultata a questo indirizzo: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/files/sme_definition/sme_user_guide_it.pdf

2. **IMPRESA IN DIFFICOLTÀ:** impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze (art. 2, comma 18 Regolamento UE N. 651/2014):

- a. ha perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. *[si applica solo alle società a responsabilità limitata, escluse le PMI costituite da meno di tre anni]*
- b. ha perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. *[si applica solo alle società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, escluse le PMI costituite da meno di tre anni]*
- c. è oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfa le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
- d. ha ricevuto un aiuto per il salvataggio e non ha ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, oppure ha ricevuto un aiuto per la ristrutturazione ed è ancora soggetta a un piano di ristrutturazione.

3. **ESL (Equivalente Sovvenzione Lordo)**: equivalente teorico in termini di sovvenzione di un'agevolazione effettivamente erogata sotto un'altra forma (finanziamento agevolato, garanzia gratuita, ecc.)

Il meccanismo dell'ESL consiste quindi nel ricondurre a una sovvenzione diretta (cioè un contributo a fondo perduto) tutte le altre forme di agevolazione al fine di ricavare l'entità effettiva dell'aiuto e renderli confrontabili.

Nel caso di un finanziamento agevolato, per esempio, l'ESL corrisponde al risparmio di interessi che il prestito agevolato assicura rispetto ad un finanziamento a costo di mercato.

Normalmente l'ESL viene espresso in termini percentuali rispetto ai costi ammissibili.

Esempio (per semplicità, si ipotizza un finanziamento a un anno, nel caso di finanziamenti pluriennali gli interessi vengono attualizzati alla data di concessione dell'agevolazione):

A. Costi ammissibili relativi a un intervento: **€ 300.000**

B. Importo del finanziamento: **€ 300.000**

C. Durata del finanziamento: **1 anno**

D. Tasso agevolato: **3%**

E. Tasso di mercato **5%**

F. Importo interessi al tasso agevolato: $B \cdot D = \mathbf{€ 9.000}$

G. Importo interessi al tasso di mercato: $B \cdot E = \mathbf{€ 15.000}$

H. ESL in valore assoluto = $G - F = \mathbf{6.000}$

ESL in percentuale = $H/A = 6.000/300.000 = \mathbf{2\%}$

Allegato 2 - ITER DEI PROCEDIMENTI

1. Istruttoria e concessione

Le domande vengono esaminate in ordine cronologico di invio telematico. Al termine dell'istruttoria, Finpiemonte comunica l'esito all'impresa inviando una PEC o una lettera raccomandata.

L'istruttoria porta ad uno degli esiti descritti di seguito:

- *Domanda approvata* – il beneficiario deve inviare i documenti necessari per la concessione, previsti dal paragrafo 4.2 del Programma;
- *Valutazione sospesa per richiesta di integrazioni* – l'impresa deve presentare le integrazioni richieste entro **30 giorni** dal ricevimento della comunicazione di Finpiemonte;
- *Domanda respinta* – il richiedente ha diritto di presentare eventuali osservazioni rispetto all'esito entro **30 giorni** dal ricevimento della comunicazione di Finpiemonte.

Le comunicazioni interrompono i termini del procedimento, che riprendono a decorrere dalla ricezione dei documenti inviati dall'impresa o dalla scadenza del termine per la loro presentazione.

Una volta che la domanda è stata approvata e che il beneficiario ha inviato i documenti necessari, Finpiemonte emette il provvedimento di concessione¹³ dell'agevolazione.

¹³ Con la concessione matura il diritto per il beneficiario a ricevere l'agevolazione e l'obbligo per l'amministrazione ad erogarla. Non necessariamente le tempistiche di concessione ed erogazione coincidono.

2. Controllo delle rendicontazioni

Finpiemonte esamina la rendicontazione finale entro **90 giorni** dal ricevimento dei documenti, con le seguenti modalità:

1. esame dei documenti presentati dal beneficiario
2. eventuali sopralluoghi presso l'impresa

allo scopo di verificare la corrispondenza del progetto presentato rispetto a quello ammesso al finanziamento e la congruità dei costi sostenuti.

Al termine della verifica finale, Finpiemonte:

- a) comunica l'esito positivo all'impresa beneficiaria
oppure
- b) richiede al beneficiario eventuali integrazioni ai documenti presentati
oppure
- c) comunica all'impresa beneficiaria le non conformità rilevate e il conseguente esito negativo dell'esame

Nei casi previsti ai punti b) e c), l'impresa ha **30 giorni** di tempo dal ricevimento della comunicazione di Finpiemonte per inviare le integrazioni o presentare osservazioni in merito all'esito negativo della verifica (si potranno effettuare dei controlli in loco presso l'impresa anche per valutare la fondatezza delle controdeduzioni inviate).

Se entro questo termine l'impresa:

1. non invia le integrazioni richieste
oppure
2. le osservazioni presentate non vengono accolte

nei 30 giorni successivi, Finpiemonte chiude il procedimento di verifica finale con l'avvio del procedimento di revoca parziale o totale del finanziamento.

3. Revoca

3.1. Avvio del procedimento di revoca

Finpiemonte invia all'impresa la comunicazione di avvio del procedimento di revoca, indicando:

3. l'oggetto del procedimento,
4. le cause,
5. il responsabile del procedimento,
6. le modalità con cui si può richiedere l'accesso agli atti amministrativi.

L'impresa può presentare le proprie argomentazioni per opporsi al procedimento di revoca **entro 30 giorni** dal ricevimento della comunicazione di Finpiemonte, a mezzo raccomandata a/r o PEC.

Finpiemonte esamina la documentazione presentata dall'impresa entro 30 giorni.

A seguito dell'esame, si possono verificare i due casi seguenti:

- a) Finpiemonte accoglie le osservazioni presentate, l'agevolazione concessa viene confermata e se ne dà comunicazione all'impresa
oppure

- b) nel caso in cui l'impresa non abbia presentato controargomentazioni o queste non siano state accolte, Finpiemonte procede alla revoca dell'agevolazione.

3.2. Provvedimento di revoca dell'agevolazione

Finpiemonte invia all'impresa, e per conoscenza alla banca cofinanziatrice, la comunicazione relativa al provvedimento di revoca, con la richiesta di restituzione dell'importo dovuto.

Allegato 3 - RIFERIMENTI NORMATIVI COMPLETI

- Regolamenti e normativa comunitaria per gli aiuti di Stato:
 - Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (2003/361/CE).
 - Regolamento (UE) N. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» pubblicato sulla G.U.U.E. L 352 del 24 dicembre 2013.
- Normativa nazionale:
 - Legge 24 marzo 2012, n. 27 relativa al rating aziendale di legalità.
- Atti normativi regionali:
 - Legge Regionale 18/99 e s.m.i. Interventi regionali a sostegno dell'offerta turistica - Fondo di rotazione "Turismo"
 - Legge Regionale 14/95 s.m.i.¹⁴
 - Legge Regionale 17/2013¹⁵
 - Legge Regionale 31/85 s.m.i.
 - Legge Regionale 54/79 s.m.i.
 - Legge Regionale 74/89

¹⁴ Il comparto turistico ricettivo alberghiero si è recentemente dotato di una nuova normativa, la L.R. 3 del 11/03/2015 "Disposizioni regionali in materia di semplificazione", entrata in vigore in data 27/03/2015. La disciplina delle aziende alberghiere è collocata nel CAPO II ed ha il fine di armonizzare il contesto legislativo piemontese, razionalizzando norme ed istituti che nel corso del tempo hanno subito modifiche. Tuttavia, i criteri alberghieri di classificazione opereranno ancora secondo la precedente L.R. n. 14/1995 fino all'entrata in vigore del Regolamento attuativo.

¹⁵ L'art. 26 della L.R. n. 17/2013 ha introdotto la tipologia di "albergo diffuso" esclusivamente nei borghi montani. La nuova L.R. n. 3/2015 la estende a tutto il territorio regionale. Tuttavia, tale tipologia continuerà ad essere realizzabile esclusivamente nei borghi montani fino all'entrata in vigore del Regolamento attuativo.